



# **STATUTO**

**SOCIETÀ IMPIEGATI DEL COMMERCIO**

**SEZIONE DI LUGANO**

## ***I. DISPOSIZIONI GENERALI***

### **Art. 1**

E' costituita ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, nel distretto di Lugano, la "Società Impiegati del Commercio" (in seguito denominata SIC Lugano), con sede a Lugano, quale sezione della Società Impiegati del Commercio, con sede a Zurigo.

Alla SIC Lugano possono aderire: gli impiegati di commercio e d'ufficio, sia di aziende che di amministrazioni private o pubbliche di entrambi i sessi, il personale esercitante professioni analoghe, il personale della vendita dei servizi interno ed esterno, le nuove leve nel periodo di formazione e relativi apprendisti.

La SIC Lugano fa parte della Federazione ticinese della SIC.

La SIC Lugano è apolitica e aconfessionale.

L'anno amministrativo decorre dal 1. gennaio al 31 dicembre.

## ***II. NATURA E SCOPO***

### **Art. 2**

La SIC Lugano ha per scopo la protezione e il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e giuridiche dei soci e degli apprendisti. Essa mira a conseguire questo scopo principalmente:

- a) rappresentando gli interessi professionali degli impiegati di commercio, d'ufficio, di banca e del personale addetto alla vendita sia in linea generale che di fronte alle Autorità; precisando la sua attitudine di fronte alle misure legislative ed alla loro interpretazione; occupandosi direttamente o indirettamente dei problemi relativi a questioni professionali pratiche, come il regolamento delle condizioni di impiego con i datori di lavoro e con le loro organizzazioni; promuovendo la politica d'uguaglianza fra donne e uomini; stipulando contratti collettivi di lavoro; redigendo contratti-tipo di lavoro; adottando tutte le misure atte al conseguimento delle sue rivendicazioni, qualora le trattative con i datori di lavoro non avessero risultati accettabili;
- b) collaborando con altre associazioni miranti a scopi affini;
- c) promuovendo la formazione e il perfezionamento commerciale tramite il proprio Centro di perfezionamento commerciale; curando lo svolgimento degli esami per apprendisti di commercio ed altri esami speciali; dando impulso alla cultura professionale;
- d) proteggendo gli interessi professionali dei propri soci;
- e) collaborando con la Federazione cantonale e in particolare al suo giornale;
- f) istituendo gruppi ricreativi e sottogruppi; organizzando conferenze, discussioni, passeggiate, visite ad aziende e stabilimenti e altre manifestazioni del genere.

## ***III. SOCI***

### **Art. 3**

La SIC Lugano si compone di soci attivi, giovani, passivi, sostenitori ed onorari. Sono ammessi come:

- a) soci attivi: gli impiegati di commercio e d'ufficio, il personale esercitante professioni analoghe, il personale della vendita, le nuove leve nel periodo di formazione e relativi apprendisti che abbiano raggiunto i 20 anni. I soci attivi non possono appartenere ad associazioni padronali;
- b) soci giovani: i giovani dai 15 ai 20 anni con gli stessi requisiti del paragrafo a). Essi fanno parte di diritto della sezione giovani (vedi regolamento speciale);
- c) soci passivi: i soci attivi che assumono funzioni padronali (titolari di aziende iscritte o non iscritte al Registro di commercio, datori di lavoro, direttori di aziende, persone aventi la facoltà, in base alla legge, di assumere apprendisti), restando impregiudicati i benefici acquisiti con il pagamento della tassa sociale;
- d) soci sostenitori: tutte le persone o ditte commerciali che desiderano dare il loro appoggio alla Società con il pagamento di una quota annua;
- e) soci onorari: le persone che hanno operato a favore della Società. Esse vengono nominate dall'Assemblea dei soci, su proposta del Comitato direttivo.

#### **Art. 4**

I soli soci attivi hanno il diritto di voto deliberativo alle assemblee sociali e sono eleggibili alle cariche sociali (Comitato, Commissioni, ecc.). Soci che sono attivi anche in associazioni padronali sono esclusi dalle decisioni riguardanti le condizioni di lavoro.

### ***IV. AMMISSIONI, DIMISSIONI, RADIAZIONI***

#### **Art. 5**

La domanda d'ammissione a socio deve essere presentata per iscritto al Comitato Direttivo, il quale decide inappellabilmente sulla stessa.

#### **Art. 6**

I soci sono tenuti al puntuale pagamento della tassa annuale entro il 31 dicembre. Sono vincolati per almeno un anno, cioè dal 1. gennaio al 31 dicembre. Coloro che entrano a far parte della Società nel secondo semestre dell'anno sono tenuti ad appartenervi almeno per tutto l'anno successivo.

#### **Art. 7**

Le dimissioni motivate sono da presentarsi con lettera raccomandata al Comitato Direttivo entro il 31 dicembre, osservando le disposizioni dell'art. 6.

#### **Art. 8**

I soci possono essere radiati dalle liste sociali se non adempiono ai loro obblighi finanziari verso la Società e le sue istituzioni. La Società intraprenderà tutte le vie legali a disposizione per l'incasso delle tasse arretrate.

## **Art. 9**

Se il Comitato direttivo considera un socio non idoneo ad appartenere ulteriormente alla Società, può escluderlo con il voto di 2/3 dei suoi membri. Questa decisione non soggiace al giudizio dei Tribunali. Per contro, il socio colpito da questa misura può inoltrare, entro un termine di 30 giorni, un ricorso con motivazione scritta, alla prossima Assemblea sociale. Qualora quest'ultima approvasse la decisione del Comitato sezionale, il socio può ricorrere ancora, entro il termine di 30 giorni, al Comitato Centrale della SSIC, il quale deciderà inappellabilmente.

## ***V. QUOTE SOCIALI***

### **Art. 10**

Le quote sociali sono fissate annualmente dall'Assemblea ordinaria generale dei soci, su proposta del Comitato.

- a) I soci attivi e passivi pagano la quota sociale intera; in ogni caso la tassa sociale pagata dai soci il cui rapporto di lavoro è regolato da un contratto collettivo o da un contratto d'azienda non può essere inferiore ad un eventuale contributo di solidarietà previsto dal contratto;
- b) I soci giovani pagano una tassa ridotta, parte della quale va a favore della sezione giovani;
- c) I soci sostenitori pagano una tassa speciale almeno pari a quella dovuta dai soci attivi;
- d) I soci onorari sono esonerati dal pagamento della tassa.

### **Art. 11**

Per i soci che vengono accettati nel corso dell'anno, il pagamento della quota decorre dal trimestre della loro ammissione.

### **Art. 12**

I soci i quali, in seguito a cambiamento di domicilio, vengono trasferiti ad altra sezione della SSIC, restano vincolati al pagamento della quota sociale alla sezione di Lugano, fino al termine del trimestre in cui avviene il trasferimento.

## ***VI. ORGANIZZAZIONE ED AMMINISTRAZIONE***

### **Art. 13**

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci
- il Comitato direttivo
- la Commissione di revisione

#### **Art. 14**

L'assemblea dei soci deve riunirsi almeno una volta all'anno (entro il 30 aprile), in seguito a convocazione del Comitato direttivo con avviso scritto diramato almeno 10 giorni prima della data della riunione, indicando l'ordine del giorno. I resoconti finanziari vengono messi a disposizione dei soci durante l'assemblea.

#### **Art. 15**

Il Comitato direttivo può convocare assemblee straordinarie ogni volta lo ritenesse necessario, rispettando i termini di convocazione. L'Assemblea dei soci dovrà inoltre essere convocata ogni qualvolta ne sia fatta domanda per iscritto, al Comitato direttivo, da almeno un quinto dei soci attivi.

#### **Art. 16**

All'Assemblea sociale ordinaria compete:

- l'approvazione del rapporto annuale del Comitato direttivo
- la fissazione delle quote sociali
- l'approvazione dei conti consuntivi e del preventivo
- la nomina del Presidente e dei membri del Comitato direttivo
- la nomina della Commissione di revisione
- la revisione degli statuti
- la decisione sui ricorsi dei soci

#### **Art. 17**

Il Comitato direttivo fissa l'ordine del giorno delle Assemblee. Le proposte dei soci fatte durante le Assemblee, e non figuranti all'ordine del giorno, possono essere prese in esame solo con l'approvazione di due terzi dei soci attivi presenti. In nessun caso potranno essere tenute in considerazione le proposte circa la revisione degli statuti della Società, quando non figurino espressamente all'ordine del giorno.

#### **Art. 18**

L'Assemblea decide a maggioranza dei voti dei soci presenti. Le votazioni avvengono per alzata di mano. L'Assemblea può tuttavia stabilire altri metodi di votazione.

#### **Art. 19**

Per le modifiche statutarie, occorre il voto affermativo di due terzi dei soci attivi presenti all'Assemblea.

#### **Art. 20**

L'amministrazione della SIC Lugano è compito del Comitato direttivo, composto da: un presidente, un vice-presidente, un segretario, un cassiere e da uno a cinque membri.

## **Art. 21**

La SIC Lugano è validamente rappresentata di fronte ai terzi con la firma del presidente e/o del segretario. Gli altri membri del comitato firmano soltanto se espressamente delegati dal comitato con regolare procura.

## **Art. 22**

I membri del Comitato direttivo stanno in carica due anni e sono sempre rieleggibili.

## **Art. 23**

Al Comitato direttivo competono:

- a) ammissioni, dimissioni, radiazioni e ricorsi dei soci
- b) la sorveglianza delle attività delle istituzioni dipendenti dalla Società
- c) la cura dei rapporti: Comitato centrale, Federazione ticinese della SIC, Centro di perfezionamento commerciale, partner sociali e autorità politiche
- d) la nomina dei rappresentanti nelle diverse commissioni
- e) la convocazione dell'Assemblea dei soci
- f) la nomina dei rappresentanti per l'Assemblea dei delegati nazionale e cantonale
- g) l'istituzione di commissioni e sottogruppi

## **Art. 24**

Il Comitato direttivo è convocato dal presidente o su richiesta dei due terzi, con l'indicazione delle trattande da discutere. Di regola, il Comitato direttivo dovrà riunirsi una volta al mese.

## **Art. 25**

Il Comitato direttivo potrà validamente deliberare a maggioranza assoluta, qualora siano presenti almeno due terzi dei suoi membri. Il Presidente decide in caso di parità di voto (doppio voto), oppure può rinviare la decisione ad una prossima riunione di comitato.

## **Art. 26**

Di tutte le Assemblee sociali e di tutte le riunioni del Comitato direttivo viene redatto un verbale.

## **Art. 27**

Nel caso in cui un membro di comitato o di commissione non adempisse agli obblighi assunti, il presidente ha la facoltà di rimuoverlo dalla carica. Questo avverrà dopo l'accettazione, da parte della maggioranza del comitato, di un rapporto particolareggiato steso dal presidente.

## ***VII. COMMISSIONE DI REVISIONE***

### **Art. 28**

Il controllo finanziario è affidato a due revisori, nominati per un anno, non rieleggibili immediatamente. Essi devono presentare un rapporto scritto all'Assemblea generale annuale. Hanno diritto di esaminare l'amministrazione, previo accordo con il cassiere.

## **VIII. SCIoglimento DELLA SOCIETA'**

### **Art. 29**

Lo scioglimento della SIC Lugano potrà essere deciso soltanto da un'Assemblea generale straordinaria, convocata appositamente per discutere questo oggetto. Detta Assemblea non potrà validamente deliberare e votare lo scioglimento, se non sono presenti almeno i 4/5 dei suoi soci attivi. Nel caso in cui il quorum non fosse raggiunto, verrà convocata, entro un mese, una seconda Assemblea straordinaria che potrà deliberare validamente con qualsiasi numero di soci attivi presenti.

### **Art. 30**

In caso di scioglimento della SIC Lugano, come all'art. 29, il suo patrimonio sarà trasmesso al Comitato centrale della SIC, che lo ritornerà entro 5 anni a Lugano, se la Società dovesse essere ricostituita. I soci rimarranno comunque membri della Società Impiegati del Commercio con sede a Zurigo.

## **IX. DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 31**

La SIC Lugano risponde dei suoi impegni unicamente con il proprio patrimonio sociale, esclusa ogni responsabilità personale dei soci che la compongono.

### **Art. 32**

Gli statuti o i regolamenti delle Commissioni e dei sottogruppi devono essere approvati dal Comitato direttivo. In caso di scioglimento di un sottogruppo, l'attivo e il materiale devono essere rimessi al Comitato della SIC Lugano al più tardi entro un mese dalla decisione di scioglimento.

### **Art. 33**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa esplicito riferimento a quello centrale della SIC.

### **Art. 34**

Il presente statuto annulla e sostituisce quello del 21 aprile 1986 ed entra in vigore con il voto dell'Assemblea generale ordinaria del 26 aprile 1999.

## **SOCIETÀ IMPIEGATI DEL COMMERCIO**

*SIC Lugano*

*la presidente:*

*Vera Chiesa*

*la segretaria:*

*Erica Ostinelli*